

INTEGRAZIONE DVR PROTOCOLLO DI SICUREZZA RISCHIO SARS-COV-2 (COVID-19)

D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs 106/09 e s.m.i.

Protocollo condiviso del 14/03/2020 e succ. mod. e int.)

**AGGIORNAMENTO DVR RISCHIO BIOLOGICO - Covid -19
PROTOCOLLO DI SICUREZZA**

Attività: ISTITUTO COMPRENSIVO “ IC. C. GUIDI”
C.F. 84000610786 -Sito Web:www.icguidicorigliano.edu.it – e-mail:
csic8ag00g@istruzione.it pec:csic8ag00g@pec.istruzione.it
Sede legale: Corigliano-Rossano area urbana di
Corigliano Calabro Scalo

Il Dirigente scolastico: Prof.ssa SAPIA SILVANA GIUSEPPINA

Rev.	Pagine/descrizioni delle modifiche	Redatto da	Approvato da	Data
00	Emissione precedente	RSPP	D.L.	2019
01	Revisione DVR, Integrazione e Aggiornamento	RSPP	D.L. (DS)	26/09/2022
02				
03				

INDICE

1. PREMESSA	3
1.1 Obiettivi e scopi.....	3
1.2 Prescrizioni normative allo stato attuale	3
1.3 Cos'è il Nuovo Corona Virus.....	4
1.4 I sintomi dell'infezione da Coronavirus	5
1.5 Mortalità da Coronavirus CoVID-19.....	5
1.6 Come si trasmette l'infezione	5
1.7 Prevenzione del contagio.....	6
1.8 Definizioni	6
1.9 Abbreviazioni	8
2. RACCOMANDAZIONI AD INTERIM SUI DISINFETTANTI NELL'ATTUALE EMERGENZA COVID-19: PRESIDI MEDICO CHIRURGICI E BIOCIDI (Rapporto ISS COVID-19 • n. 19/2020)	9
2.1 Disinfettanti per la cute e per le superfici	9
2.2 Disinfezione della cute	9
2.3 Disinfezione delle superfici	9
2.4 Modalità di utilizzo dei disinfettanti.....	10
2.5 Glossario.....	10
3. INDICAZIONI AD INTERIM PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DEGLI AMBIENTI INDOOR IN RELAZIONE ALLA TRASMISSIONE DELL'INFEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2 (Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020)	12
4. SEGNALETICA DI SICUREZZA SPECIFICA	16
5. CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI	17
5.1 Identificazione dei fattori di rischio (potenziali fonti di pericolo)	17
5.2 Aree omogenee e Mansioni	18
6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO	21
6.1 AREA UFFICI.....	25
6.2 AREA AMBIENTI COMUNI	25
7. STRATEGIE DI PREVENZIONE	26
7.1 Premessa	26
7.2 Misure organizzative	26
7.3 Misure di prevenzione e protezione	26
7.4 Misure generali	26
8. MISURE ORGANIZZATIVE	31
8.1 Gestione degli spazi di lavoro	31
8.2 Indicazioni operative generali	31
8.3 Istruzioni per i lavoratori del settore	32
8.4 Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti	33
8.5 Soggetti esterni	33
8.6 Uso degli spazi comuni	34
9. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	35
9.1 Informazione e formazione	35
9.2 Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI)	35
9.3 Indicazioni operative per l'igiene personale.....	37
9.4 Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili	39
10. MISURE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DELL'ATTIVAZIONE DI FOCOLAI EPIDEMICI .	40
11. CONCLUSIONI	41
11. Coronavirus, la normativa vigente	40
12. INIZIO ANNO SCOLASTICO 2022-2023	48
12. SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO	48
ALLEGATI	49

1. PREMESSA

1.1 Obiettivi e scopi

Il presente documento è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi ed è finalizzato alla valutazione del rischio da Nuovo Coronavirus CoVID-19, nell'ambito di validità del D.Lgs 81/2008.

Il documento viene redatto con riferimento ad un agente di rischio che è oggetto di uno stato di emergenza epidemiologica di livello mondiale. Il suo rilascio avviene mentre non sono noti molti degli elementi essenziali che riguardano l'agente patogeno CoVID-19.

Di conseguenza, la presente versione potrà essere suscettibile di integrazioni che verranno emesse sulla base di prossime conoscenze o di modifiche che dovessero registrarsi sulle condizioni che hanno portato alla attuale protocollo di sicurezza.

1.2 Prescrizioni normative allo stato attuale

A seguito dal decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", e dal D.P.C.M. del 09/03/2020 emesso in materia, la cui applicazione riguarda "il contenimento del contagio del COVID-19 su tutto il territorio nazionale", del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 e ss. mm. e ii. in riferimento a:

- Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – INAIL 24/04/2020
- Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative 15/05/2020
- CIRCOLARE n.3190 del 03 febbraio 2020 del Ministero della Salute recante indicazioni ai sensi del D. Lgs. 81/08 per i Datori di Lavoro e Medici Competenti per la tutela dei lavoratori dal rischio biologico
- CIRCOLARE n.5443 del 22 febbraio 2020 contenente definizioni e indicazioni sulle misure preventive
- Pronunciamento dell'ICTV, pubblicato il 02 marzo 2020, che riconosce la sindrome SARS-COV-2 come sindrome respiratoria ingenerata dal virus COVID-19, del tutto simile alla sindrome SARS-COV generata dal virus della famiglia dei Coronaviridae
- D. Lgs. 81/08 – art. 268 – Classificazione degli agenti biologici
- D.Lgs. 81/08 – Allegato XLVI – Elenco degli agenti biologici classificati
- D. Lgs. 81/08 – art. 271 – Valutazione del rischio
- D. Lgs. 81/08 – art. 272 – Misure tecniche, organizzative e procedurali
- D. Lgs. 81/08 – art. 273 – Misure di igiene
- D. Lgs. 81/08 – art. 278 – Informazione e formazione
- D. Lgs. 81/08 – artt. 282-283-284-285 – Sanzioni

si prescrive la valutazione del rischio **specifico di natura biologica** e l'adozione di misure preventive e protettive atte ad evitare il contagio dei lavoratori e la riduzione della propagazione del virus COVID-19.

1.3 Cos'è il Nuovo Corona Virus

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha annunciato in data 11.02.2020 il nuovo nome per la malattia da nuovo coronavirus: Covid-19. Il nome è l'acronimo di Co (corona); Vi (virus); D ('disease', malattia) e 19 (l'anno di identificazione del virus).

Il virus appartiene alla più generale famiglia dei coronavirus. I Coronavirus sono una grande famiglia di virus respiratori a filamento singolo di RNA a senso positivo. Possiedono un diametro di circa 80-160 nm (1 nanometro è un milionesimo di millimetro) e il loro genoma è tra i più lunghi dei virus a RNA (conta circa

30.00 basi azotate).

Il nome "coronavirus" deriva dal loro aspetto al microscopio elettronico, dove le proteine a forma bulbosa poste sulla loro superficie esterna creano un'immagine di corona. Queste proteine sono proprio quelle che permettono al virus di attaccarsi alla membrana cellulare delle cellule che poi infetteranno. Il virus poi penetra all'interno della cellula obbligandola a codificare il suo RNA, le proteine dell'involucro esterno e quindi il virus intero che poi uscirà dalla cellula per infettare altre cellule e così via.

I comuni Coronavirus sono responsabili di patologie in mammiferi e uccelli, nei quali provocano diarrea (mucche e maiali) o malattie delle vie respiratorie (polli).

Nell'uomo, i comuni Coronavirus provocano infezioni respiratorie spesso di lieve entità come il raffreddore comune, ma in qualche caso possono causare polmoniti virali non gravi (i normali Coronavirus sono responsabili di circa il 20% di tutte le polmoniti virali), ma raramente possono causare anche una Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS).

Come è accaduto con altri virus, anche alcuni Coronavirus specifici degli animali, e che normalmente non infettano la nostra specie, possono fare un "salto di specie" e passare all'uomo causando allora polmoniti molto gravi e, occasionalmente, potenzialmente letali.

In questo caso, la gravità della patologia dipende dal fatto che, se il virus è nuovo, **il nostro sistema immunitario** non lo conosce perché non è mai venuto a contatto con lui, non sa difendersi e subisce l'attacco che diventa particolarmente violento e pericoloso nei soggetti immunologicamente deboli o immunodepressi, specie gli anziani portatori di patologie croniche importanti o altri soggetti particolarmente deboli a livello immunitario, cardiopolmonare, renale o metabolico.

Oggi conosciamo **7 Coronavirus umani**. I primi 4 dell'elenco seguente sono molto comuni (sono detti anche "virus del raffreddore") e sono stati identificati negli anni '60, mentre gli ultimi 3 sono stati identificati in questi ultimissimi anni:

1. *Human Coronavirus 229E* (Coronavirus alpha).
2. *Human Coronavirus NL63* (Coronavirus alpha).
3. *Human Coronavirus OC43* (Coronavirus beta).
4. *Human Coronavirus HKU1* (Coronavirus beta).
5. *SARS-CoV* (Coronavirus beta che ha causato la *Severe Acute Respiratory Syndrome* del 2002, epidemia partita dalla Cina e che ha infettato circa 8.100 persone con una mortalità del 9,5%).
6. *MERS-CoV* (Coronavirus beta che ha causato la *Middle East Respiratory Syndrome* del 2012, epidemia partita dall'Arabia Saudita e che ha infettato circa 2.500 persone con una mortalità del 35%).
7. *CoVID-19* (nuovo Coronavirus della fine del 2019 che sta causando una *sindrome respiratoria acuta grave* che in una piccola minoranza di casi può portare a morte; l'epidemia/pandemia è partita da Wuhan, una città della Cina, dove ha infettato – ad oggi - circa 100.000 persone, causando una mortalità stimata finora del 3%).
8. **SUCCESIVE VARIANTI FINO AD OGGI**

Il CoVID-19 è stato denominato "*nuovo Coronavirus*" perché è un nuovo **ceppo di Coronavirus** che non è mai stato precedentemente identificato nell'uomo. Il virus è associato a un focolaio di casi di polmonite registrati a partire dal 31 dicembre 2019 nella città di Wuhan (Cina centrale).

Sembra, ma non è certo, che la maggior parte dei casi abbia avuto inizialmente un legame epidemiologico con il mercato di *Huanan Seafood* (Cina meridionale), un mercato all'ingrosso di frutti di mare e animali vivi.

Alla data di emissione del presente documento, il virus è in espansione e non è disponibile un vaccino.

1.4 I sintomi dell'infezione da Coronavirus

I sintomi più comuni nell'uomo sono rappresentati da: malessere, astenia, raffreddore, cefalea, febbre, faringite e tosse. Nei casi più gravi l'infezione può causare polmonite con difficoltà respiratoria acuta grave, insufficienza renale e raramente la morte.

Il problema è che siamo ancora nel periodo in cui è presente anche la sindrome influenzale comune che, come sappiamo, è causata dal virus dell'influenza vera e propria ma anche da tanti altri virus che causano dei quadri sintomatologici del tutto sovrapponibili, almeno nei giorni iniziali a quelli in cui compare la sintomatologia dell'infezione da Coronavirus.

La diagnosi differenziale è difficile ed è permessa con certezza solo dall'esame microbiologico di un campione prelevato con il tampone faringeo e che utilizza la tecnica della PCR (Reazione a Catena della Polimerasi), un esame che fornisce l'esito in solo 2-3 ore.

1.5 Mortalità da Coronavirus CoVID-19

Si dice che in Italia la mortalità da ordinaria sindrome influenzale stagionale sia di circa 7.000 persone all'anno. Secondo *Influnet* (il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza, coordinato dal nostro

Ministero della Salute con la collaborazione dell'Istituto Superiore di Sanità), ogni anno l'influenza contagia circa 6-8 milioni di persone, cioè il 9% della popolazione.

Il nuovo Coronavirus CoVID-19, se confrontato con la ordinaria influenza stagionale, allo stato attuale delle conoscenze sembra dover essere più letale, perché i dati provvisori ne indicano una mortalità del intorno al 3%.

Tale valor però risente delle incomplete informazioni sul numero dei contagiati: laddove le prossime conoscenze, come è possibile, dovessero confermare il numero dei decessi ma amplificare di molto il numero dei contagiati, si avrebbe evidentemente una mortalità inferiore.

1.6 Come si trasmette l'infezione

I Coronavirus umani si trasmettono da una persona infetta a un'altra principalmente **attraverso il contatto diretto** con la saliva, i colpi di tosse e gli starnuti (bisogna trovarsi entro un raggio di 1,5-2 metri), ma forse anche attraverso un contatto diretto con le mucose oro-nasali o la mano di un malato (il malato ha verosimilmente le mani contaminate, perché è facile che si tocchi il naso o se le metta davanti la bocca quando tossisce e starnutisce).

Ovviamente, in quest'ultimo caso chi è stato toccato dalla una mano di un malato è a rischio di ammalarsi solo se si mette la mano in bocca o se si tocca le mucose di naso e occhi prima di essersi lavato accuratamente le mani.

Un malato può diffondere i virus durante i sintomi della malattia ma, come per tutte le virosi, lo può fare anche nei giorni che precedono la manifestazione clinica dei sintomi (verosimilmente anche nei 15-20 giorni precedenti) e quindi prima che si scopra che è stato realmente infettato.

1.7 Prevenzione del contagio

Nessun virus è capace di vivere e di riprodursi al di fuori di un essere vivente (uomo o animale), ma può sopravvivere un po' di tempo all'esterno (si ritiene che il Coronavirus non possa sopravvivere più di qualche ora fuori dell'ospite, ma i dati sono ancora incerti dato che il CoVID-19 è un virus nuovo e ancora non sufficientemente conosciuto e studiato).

La vera prevenzione del contagio dipende dalla probabilità che le persone hanno di entrare in contatto con i virus emessi da soggetti malati o portatori sani (sono definiti portatori sani coloro che sono stati contaminati dal virus senza manifestare i sintomi o perché è ancora presto per manifestarli o perché non li manifesteranno mai essendo capaci di eliminare il virus).

Le norme di prevenzione del contagio da Coronavirus cinese sono praticamente le stesse che valgono per tutti i virus.

1.8 Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

- a) «**lavoratore**»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
- b) «**datore di lavoro**»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
- c) «**azienda**»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
- d) «**dirigente**»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

- e) «**preposto**»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- f) «**responsabile del servizio di prevenzione e protezione**»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- g) «**addetto al servizio di prevenzione e protezione**»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
- h) «**medico competente**»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- i) «**rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- j) «**servizio di prevenzione e protezione dai rischi**»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- k) «**sorveglianza sanitaria**»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- l) «**prevenzione**»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- m) «**salute**»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
- n) «**sistema di promozione della salute e sicurezza**»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- o) «**valutazione dei rischi**»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- p) «**pericolo**»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- q) «**rischio**»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
- r) «**unità produttiva**»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
- s) «**norma tecnica**»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
- t) «**buone prassi**»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

- u) «**linee guida**»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- v) «**formazione**»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- w) «**informazione**»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- x) «**addestramento**»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

1.9 Abbreviazioni:

D.L.	Datore di Lavoro
RSPP	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
R.L.S.	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
M.C.	Medico Competente
A.S.P.P	Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
D. Lgs	Decreto Legislativo
D. M.	Decreto Ministeriale
D. P. R.	Decreto Presidente della Repubblica
DPI	Dispositivi di Protezione Individuale
VDT	Videoterminale
MMC	Movimentazione manuale dei carichi

1. SARS-Cov-2:

- a. il 31 dicembre 2019, le autorità cinesi hanno segnalato all'OMS diversi casi di polmonite di eziologia sconosciuta a Wuhan, una città nella provincia di Hubei. Una settimana dopo hanno confermato che si trattava di un nuovo coronavirus denominato SARS-Cov-2 dall'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). Per quanto ad oggi conosciuto, SARS-Cov-2 colpisce più gravemente gli over 65 con pregressa patologia cardiovascolare (in particolare ipertensione e insufficienza cardiaca) e, in misura minore, con patologia respiratoria cronica e diabete. La mortalità aumenta con l'età.

2. COVID-19 :

- a. è stata così definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) la malattia causata da SARS-Cov-2 caratterizzata da febbre, tosse e disturbi ("CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata).

2. RACCOMANDAZIONI AD INTERIM SUI DISINFETTANTI NELL'ATTUALE EMERGENZA COVID-19: PRESIDIO MEDICO CHIRURGICI E BIOCIDI (Rapporto ISS COVID-19 • n. 19/2020) E SUCCESSIVE INTEGRAZIONE E LINEE GUIDE

2.1 Disinfettanti per la cute e per le superfici

I prodotti a base di etanolo (alcol etilico), ipoclorito di sodio, propan-2-olo (alcol isopropilico), perossido di idrogeno (acqua ossigenata), ammoni quaternari e acido lattico (Tabelle 1, 2, 3) sono quelli al momento in commercio in Italia (PMC e Biocidi) che vantano anche un'azione nei confronti dei virus, in aggiunta a quella battericida e/o fungicida.

Il tempo di contatto per lo sviluppo dell'azione disinfettante viene indicato dal produttore in relazione ai test forniti al momento della domanda di autorizzazione del prodotto. Si fa presente che si richiede che l'azione disinfettante si sviluppi in tempi brevi, compatibili con l'applicazione prevista (uso non professionale o uso professionale).

2.2 Disinfezione della cute

L'efficacia di un prodotto per la disinfezione della cute dovrebbe completarsi nell'arco di trenta secondi, un minuto nel caso di prodotti per gli utenti non professionali. Infatti, più lungo è il tempo richiesto per l'efficacia della disinfezione, maggiore è il rischio che l'utilizzatore non rispetti la corretta procedura di applicazione richiesta.

I prodotti disponibili per la disinfezione della cute (PT1) ed efficaci contro i virus sono a base di etanolo (73,6-89% p/p) e di ammoni quaternari (cloruro di didecil dimetil ammonio, cloruro di alchil dimetilbenzilammonio) o di miscele di più principi attivi inoltre, sono disponibili miscele a base di etanolo più 1-propanolo a una concentrazione di etanolo del 65% (p/p).

Le soluzioni alcoliche a concentrazioni più elevate sono meno efficaci poiché le proteine sono difficilmente denaturabili in assenza dell'acqua. Anche in questo caso, le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per un'efficace azione disinfettante devono essere dichiarati in etichetta sotto la responsabilità del produttore.

2.3 Disinfezione delle superfici

In considerazione della potenziale capacità del virus SARS-CoV-2 di sopravvivere sulle superfici, è buona norma procedere frequentemente e accuratamente alla detersione (pulizia) e disinfezione delle superfici ambientali che devono essere tanto più accurate e regolari in particolar modo per quelle superfici con le quali si viene più frequentemente a contatto (es. maniglie, superfici dei servizi igienici, superfici di lavoro, AULE CON ARREDI CONNESSI, UFFICI CON ARREDI CONNESSI, cellulare, tablet, PC, oggetti di uso frequente).

La linea guida dell'ECDC riporta che, di massima, la pulizia con acqua e normali detergenti e la disinfezione con prodotti disinfettanti comuni è di per sé sufficiente, come primo intervento, per la decontaminazione delle superfici anche se non sono, a tutt'oggi, disponibili prove specifiche della loro efficacia su SARS-CoV-2.

2.4 Modalità di utilizzo dei disinfettanti

Nell'utilizzo dei disinfettanti per le mani, ma in generale per tutti i disinfettanti, devono essere seguite attentamente le indicazioni riportate in etichetta rispettando modalità di applicazione, quantità da utilizzare e tempo di contatto. Queste indicazioni derivano infatti dagli studi effettuati per verificare l'efficacia di ogni prodotto. Ad esempio, l'indicazione in etichetta "*strofinare le mani per almeno 30 secondi*" indica che trenta secondi sono il tempo minimo necessario per lo sviluppo dell'azione disinfettante.

2.5 Glossario

Attività di disinfezione: attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere disinfettati ambienti confinati e aree di pertinenza e superfici mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.

Biocida: L'articolo 3 del Regolamento (UE) N. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (BPR) definisce «biocidi»: "*qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all'utilizzatore, costituita da, contenente o capace di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica*".

Dalla definizione risulta che i biocidi sono prodotti in grado di **distruggere gli organismi nocivi** o comunque capaci di **renderli innocui** attraverso processi chimici/biologici, e non mediante la sola azione fisica o meccanica. I prodotti biocidi possono essere immessi sul mercato dopo procedura di autorizzazione in accordo al regolamento stesso e solo iscrivendosi sul registro elettronico europeo dei biocidi R4BP3 (*Register for Biocidal Products*).

Tali prodotti devono riportare in etichetta la dicitura "*Autorizzazione prodotto biocida n...*".

Detergente: L'articolo 2.1 del Regolamento (CE) 648/2004 definisce «detergente»: "*qualsiasi sostanza o miscela contenente saponi e/o altri tensioattivi destinata ad attività di lavaggio e pulizia*". Sono inoltre definiti detergenti: «*preparazioni ausiliarie per lavare*» destinate all'ammollo (prelavaggio), al risciacquo o al candeggio di indumenti, biancheria da casa, ecc.; «*ammorbidenti per tessuti*» destinati a modificare i tessuti al tatto in processi complementari al loro lavaggio; «*preparazioni per pulire*» destinate ai prodotti generali per la pulizia domestica e/o ad altri prodotti di pulizia per le superfici (ad esempio materiali, prodotti, macchine, apparecchi meccanici, mezzi di trasporto e attrezzature connesse, strumenti, apparecchi, ecc.); «*altre preparazioni per pulire e lavare*» destinate a tutte le altre attività di lavaggio e pulizia. I detergenti possono essere in qualsiasi forma (liquido, polvere, pasta, barre, pani, pezzi e soggetti ottenuti a stampo, ecc.) e sono commercializzati e utilizzati a livello domestico, industriale o istituzionale. Sono prodotti di uso frequente nella nostra vita quotidiana, utilizzati per rimuovere lo sporco da superfici, tessuti, ecc. La loro capacità di rimuovere lo sporco è dovuta alla presenza dei tensioattivi, sostanze in grado di indebolire le forze che legano tra loro due liquidi o un liquido e un solido e che rendono lo sporco resistente alla rimozione. La rimozione dello sporco mediante azione meccanica o fisica si può applicare anche a organismi potenzialmente nocivi e, nell'ambito di tale funzione, possono anche esplicare un'azione igienizzante.

Detergere: pulire, vale per tutte le azioni volte a rimuovere lo sporco e riguarda anche l'igiene personale. Regolamento (CE) 648/2004.

Disinfettante: una sostanza/miscela di natura chimica in grado di ridurre la quantità di agenti potenzialmente patogeni (quali batteri, funghi, o virus). Sono prodotti da applicare su oggetti inanimati (superfici, tessuti), prodotti per il trattamento delle acque, prodotti per la disinfezione della cute dell'uomo o per l'utilizzo in ambito veterinario (disinfezione delle mammelle degli animali da latte, degli zoccoli, ecc.).

Igienizzante: I prodotti che riportano in etichetta diciture, segni, pittogrammi, marchi e immagini che di fatto riconducono a qualsiasi tipo di attività igienizzante e di rimozione di germi e batteri, senza l'indicazione della specifica autorizzazione di cui sopra, non sono da considerarsi come prodotti con proprietà disinfettanti/biocidi, bensì sono prodotti detergenti (igienizzante per ambienti) o cosmetici (igienizzante per la cute) ed in quanto tali immessi in commercio come prodotti di libera vendita che non hanno subito il processo di valutazione e autorizzazione dei PMC/Biocidi. Non possono vantare azione disinfettante. Il termine igienizzante, pertanto, viene utilizzato per identificare un prodotto che ha come fine quello di rendere igienico, ovvero pulire eliminando le sostanze nocive (in parte anche microorganismi) presenti.

Igienizzante per cute: identifica prodotti che vengono immessi sul mercato come cosmetici e pertanto ricadono sotto il Regolamento (CE) 1223/2009. (v. sopra).

Igienizzante per ambiente: è un detergente, immesso in commercio come prodotto di libera vendita nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) N. 648/2004. Tali prodotti possono contenere anche le stesse sostanze utilizzate nei PMC. Un igienizzante per l'ambiente è un detergente e deve rispettare le disposizioni del Regolamento (CE) N. 648/2004.

Lavaggio: la pulizia di indumenti, tessuti, piatti e altre superfici dure.

Elementi dell'etichettatura dei principi attivi più usati nei PMC per la disinfezione di cute e superfici (Allegato VI del Regolamento 1272/2008)

Principio attivo	Pittogrammi di pericolo	Avvertenza	Indicazioni di pericolo	Indicazioni di pericolo supplementari
Etanolo (n. CAS 64-17-5)		Pericolo	H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili	
Propan-2-olo (n. CAS 67-63-0)		Pericolo	H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili	
			H319: Provoca grave irritazione oculare H336: Può provocare sonnolenza o vertigini	
Ipcloclorito di sodio (n. CAS 7681-52-9)		Pericolo	H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari	EUH031: a contatto con acidi libera un gas tossico
			H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	
			H271: Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente	
Perossido di idrogeno (n. CAS 7722-84-1)		Pericolo	H332: Nocivo se inalato H302: Nocivo se ingerito	
			H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari	

3. INDICAZIONI AD INTERIM PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DEGLI AMBIENTI INDOOR IN RELAZIONE ALLA TRASMISSIONE DELL'INFEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2 (Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E VARIAZIONI SULLE LINEE GUIDE)

L'areazione dei locali è di particolare importanza favorendo sempre ove possibile il ricambio di aria naturale tramite porte e finestre. Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche indicazioni del documento Rapporto ISS COVID-19 n.5 del 21 aprile 2020.

- *Garantire un buon ricambio dell'aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture: finestre e balconi. L'ingresso dell'aria esterna outdoor all'interno degli ambienti di lavoro opera una sostituzione/diluizione e, contemporaneamente, una riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell'umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe). In particolare, scarsi ricambi d'aria favoriscono, negli ambienti indoor, l'esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori.*
- *La ventilazione naturale degli ambienti dipende da numerosi fattori, quali i parametri meteorologici (es. temperatura dell'aria esterna, direzione e velocità del vento), da parametri fisici quali superficie delle finestre e durata dell'apertura.*
- *Il ricambio dell'aria deve tener conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio naturale dell'aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale nell'ambiente di lavoro.*
- *Negli edifici senza specifici sistemi di ventilazione può essere opportuno, preferibilmente, aprire quelle finestre e quei balconi che si affacciano sulle strade meno trafficate e durante i periodi di minore passaggio di mezzi (soprattutto quando l'edificio è in una zona trafficata. In generale, si raccomanda di evitare di aprire le finestre e balconi durante le ore di punta del traffico (anche se in questo periodo è molto diminuito) o di lasciarle aperte la notte. È preferibile aprire per pochi minuti più volte al giorno, che una sola volta per tempi lunghi.*
- *Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata, VMC) che movimentano aria attraverso un motore/ventilatore e consentono il ricambio dell'aria di un edificio con l'esterno. Questi impianti devono mantenere attivi l'ingresso e l'estrazione dell'aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (possibilmente con un decremento dei tassi di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell'edificio). Proseguire in questa fase mantenendo lo stesso livello di protezione, eliminando totalmente la funzione di ricircolo dell'aria per evitare l'eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nell'aria. Può risultare utile aprire dove possibile nel corso della giornata lavorativa le finestre e i balconi per pochi minuti più volte a giorno per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell'aria. La decisione di operare in tal senso spetta generalmente al responsabile della struttura in accordo con il datore di lavoro.*
- *Acquisire tutte le informazioni sul funzionamento dell'impianto VCM (es. controllo dell'efficienza di funzionamento, perdite di carico, verifica del registro di conduzione, tempi di scadenza della manutenzione, tipo di pacco filtrante installato, interventi programmati, ecc.). Eventualmente se si è vicini ai tempi di sostituzione del pacco filtrante (per perdite di carico elevate, o a poche settimane dall'intervento di manutenzione programmata, ecc.), al fine di migliorare la filtrazione dell'aria in*

ingresso, sostituire con pacchi filtranti più efficienti (es. UNI EN ISO 16890:2017: F7-F9). Una volta effettuata la sostituzione, assicurarsi della tenuta all'aria al fine di evitare possibili trafiletti d'aria.

- Negli edifici dotati di impianti misti di riscaldamento/raffrescamento con apparecchi terminali locali il cui funzionamento e regolazione della velocità possono essere centralizzati oppure effettuati dai lavoratori che occupano l'ambiente o la stanza (es. fancoil, ventilconvettori solo per citarne alcuni) questi vanno mantenuti fermi per evitare che, con il ricircolo dell'aria, si diffondano, all'interno della struttura, eventuali contaminanti, compreso potenzialmente il virus SARS-CoV-2. Solo nel caso in cui a seguito della riorganizzazione (es. adeguamento degli spazi, aree, minimizzazione della presenza di personale, distanziamento, limitazione dei percorsi e delle zone per evitare contatti ravvicinati e gli assembramenti, differenziazione e scaglionamento degli orari di lavoro, ecc.), è prevista giornalmente la presenza di un singolo lavoratore (sempre lo stesso) per ogni ambiente o stanza, è possibile mantenere in funzione l'impianto. Si raccomanda di verificare che nelle vicinanze delle prese e griglie di ventilazione dei terminali, non siano presenti tendaggi, oggetti e piante, che possano interferire con il corretto funzionamento. Al tal fine pulire periodicamente, ogni quattro settimane, in base alle indicazioni fornite dal produttore ad impianto fermo, filtri dell'aria di ricircolo del fancoil o del ventilconvettore per mantenere gli adeguati livelli di filtrazione/rimozione.*
- Rimane ancora valida la procedura di pulizia settimanale degli apparecchi terminali locali (fancoil o ventilconvettore) nel caso di contemporanea condivisione dello stesso ambiente o stanza da parte di più lavoratori. Durante la pulizia dei filtri fare attenzione alle batterie di scambio termico e alle bacinelle di raccolta della condensa. Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento. I prodotti per la pulizia/disinfettanti spray devono essere preventivamente approvati dal SPP. Dove possibile in questi ambienti sarebbe necessario aprire regolarmente le finestre e balconi per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell'umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe) accumulati nell'aria ricircolata dall'impianto. È preferibile aprire per pochi minuti più volte al giorno, che una sola volta per tempi lunghi.*
- Nel caso in cui alcuni singoli ambienti di lavoro siano dotati di piccoli impianti autonomi di riscaldamento/raffrescamento con una doppia funzione e con un'unità esterna (es. pompe di calore split, termoconvettori) o di sistemi di climatizzazione portatili collegati con un tubo di scarico flessibile dell'aria calda appoggiato o collegato con l'esterno dove l'aria che viene riscaldata/raffrescata è sempre la stessa (hanno un funzionamento simile agli impianti fissi), è opportuno pulire regolarmente in base al numero di lavoratori presenti nel singolo ambiente: ogni quattro settimane nel caso di singolo lavoratore (sempre lo stesso), in tutti gli altri casi ogni settimana, in base alle indicazioni fornite dal produttore e ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo in dotazione all'impianto/climatizzatore per mantenere livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento.*
- Pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e con i comuni saponi, oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v asciugando successivamente.*
- Garantire un buon ricambio dell'aria anche negli ambienti/spazi dove sono presenti i distributori automatici di bevande calde, acqua e alimenti. In questi ambienti deve essere garantita la pulizia/sanificazione periodica (da parte degli operatori professionali delle pulizie) e una pulizia/sanificazione giornaliera (da parte degli operatori addetti ai distributori automatici) delle tastiere dei distributori con appositi detergenti compatibilmente con i tipi di materiali.*


-
- *Nel caso di locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc.), ma dotati di ventilatori/estrattori questi devono essere mantenuti in funzione per l'intero orario di lavoro per ridurre le concentrazioni nell'aria.*
 - *I mezzi pubblici devono essere puliti e disinfettati prima dell'uscita dal deposito. E' opportuno prevedere pannelli di protezione del conducente, nonché bloccare la porta anteriore, organizzando salita e discesa utilizzando la porta posteriore e quella centrale (ove possibile). Nel corso della giornata prevedere di disinfettare il volante, la leva del cambio e la cintura di sicurezza quando si cambia il conducente del mezzo. Pulire e disinfettare almeno più di volta al giorno gli spazi e le superfici più toccate dai passeggeri. Gli impianti di climatizzazione nei mezzi pubblici e nei veicoli commerciali a noleggio devono essere mantenuti attivi e, per aumentare il livello di diluizione/rimozione dell'aria, deve essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo per evitare l'eventuale trasporto della carica microbica (batteri, virus, muffe, ecc.) nell'aria. Fare attenzione alla manutenzione dei filtri in dotazione ai mezzi (es. filtri abitacolo o antipolline). In questa fase, qualora le condizioni meteo lo permettano, può risultare anche utile aprire tutti i finestrini e le botole del tetto per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell'aria indoor.*
 - *Ogni volta che si entra o si esca dal mezzo è opportuno pulirsi le mani con un gel idroalcolico.*
 - *Gli addetti/operatori professionali che svolgono le attività di pulizia quotidiana degli ambienti e/o luoghi (spolveratura e spazzamento ad umido o con panni cattura-polvere, lavaggio, disinfezione, ecc.) devono correttamente seguire le procedure, i protocolli, le modalità iniziando la pulizia dalle aree più pulite verso le aree più sporche, e adottare l'uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (es. facendo riferimento alle disposizioni presenti nel documento operativo elaborato per ciascun ambiente, integrato con gli ultimi provvedimenti del Governo). Evitare di eseguire queste operazioni di pulizia/disinfezione in presenza di dipendenti o altre persone.*
 - *Le pulizie quotidiane* degli ambienti/aree, devono riguardare le superfici toccate più di frequente (ad es., porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, maniglie carrello e dei cestini della spesa, tornelli, distributori biglietti, maniglie passeggeri, comandi, volante, cinture di sicurezza, maniglie delle portiere, tasti e pulsanti apriporta, tastiere, telecomandi, stampanti). Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici (es. come la candeggina che in commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici, tenendo in considerazione il tipo di materiale, l'uso e l'ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come campo d'azione (sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire.*
 - *Per pulizie quotidiane/sanificazione si intende: il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione. Riferimento UNI 10585: 1993.*
 - *Pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l'intero processo.*
 - *Decreto n. 254 del 7 luglio 1997 Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.*
-

- *Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all'interno dell'edificio, è necessario procedere alla sanificazione dell'ambiente, intesa come attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni atte a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione. In questo contesto, è opportuno ricordare che i coronavirus, quali il virus della SARS, e quello della MERS e lo stesso SARS-CoV-2, possono persistere su superfici inanimate fino a 9 giorni in dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione, della temperatura e dell'umidità, anche se non è accertato vi persistano in forma vitale. La sanificazione della stanza/area deve essere eseguita secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (pulizia con acqua e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con alcool etilico al 70% per superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio).*

 - *Arieggiare gli ambienti sia durante sia dopo l'uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (controllare i simboli di pericolo sulle etichette), aumentando temporaneamente i tassi di ventilazione dei sistemi di ventilazione o aprendo le finestre e balconi. Evitare o limitare l'utilizzo di detergenti profumati, in quanto, nonostante la profumazione, aggiungono inutilmente sostanze inquinanti e degradano la qualità dell'aria indoor.*
-

4. SEGNALETICA DI SICUREZZA SPECIFICA

SEGNALI DI DIVIETO E AVVERTIMENTO

<p>REGOLE DA SEGUIRE</p> <ol style="list-style-type: none">1) Lavati spesso le mani2) Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute3) Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani4) Copriti bocca e naso se starnutisci o tossisci5) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico6) Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol7) Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate8) I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi9) Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni10) Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus	  <p>VIETATO L'ACCESSO al personale non autorizzato</p>	
 <p>INDOSSARE LA MASCHERINA</p>  <p>LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI</p>  <p>MANTENERE LA DISTANZA DI ALMENO 1 METRO</p>  <p>STARNUTIRE E TOSSIRE NEL GOMITO</p>  <p>NON TOCCARSI LA FACCIA</p>	<p>EMERGNZA COVID-19</p>  <p>MANTENERE LA DISTANZA DI 1 METRO TRA UNA PERSONA E L'ALTRA</p>	 <p>SOLUZIONE IGIENIZZANTE</p>

5. CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi è stata effettuata dal

- Datore di Lavoro: **PROF- FRANCO MURANO**
- Responsabile de Servizio di Prevenzione e Protezione: **Ing ZAMPELLI VINCENZO**

La consultazione :

- Il Rappresentante della Sicurezza fra i Lavoratori: **Appl. Segreteria MARRELLI FORTUNATO**

L'obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel fornire al datore di lavoro gli elementi utili a prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

L'intervento operativo di valutazione dei rischi deve portare a:

1. suddividere le attività in relazione agli ambienti specifici in cui vengono svolte
2. identificare i fattori di rischio (potenziali fonti di pericolo)
3. identificare i lavoratori esposti
4. quantificare i rischi (stima dell'entità dell'esposizione e della gravità degli effetti)
5. definire le priorità degli interventi necessari
6. individuare, programmare e mettere in atto le misure di prevenzione necessarie.

5.1 Identificazione dei fattori di rischio (potenziali fonti di pericolo)

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto, fra l'altro, la sospensione temporanea di numerose attività produttive.

Le misure contenitive che hanno riguardato il mondo del lavoro si sono rese necessarie per ridurre le occasioni di contatto sociale sia per la popolazione generale, ma anche per caratteristiche intrinseche dell'attività lavorativa per il rischio di contagio.

Il fenomeno dell'epidemia tra gli operatori sanitari – che sicuramente per questo ambito di rischio è il contesto lavorativo di maggior pericolosità – ha fatto emergere con chiarezza come il rischio da infezione in occasione di lavoro sia concreto ed ha determinato, come confermato anche dalle ultime rilevazioni, numeri elevati di infezioni pari a circa il 10% del totale dei casi e numerosi decessi. Tale fenomeno è comune ad altri paesi colpiti dalla pandemia.

Per tali motivi, occorre adottare misure graduali ed adeguate al fine di consentire, in presenza di indicatori epidemiologici compatibili, un ritorno progressivo al lavoro, garantendo adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori.

A tal proposito è necessario tenere in considerazione le specificità dei processi produttivi e delle modalità di organizzazione del lavoro che nell'insieme possono contribuire alla caratterizzazione del rischio.

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

- **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);

- **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spetta colo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.

In una analisi di prioritizzazione della modulazione delle misure contenitive, va tenuto conto anche dell'impatto che la riattivazione di uno o più settori comporta nell'aumento di occasioni di aggregazioni sociali per la popolazione. È evidente, infatti, che nell'ambito della tipologia di lavoro che prevede contatti con soggetti "terzi", ve ne sono alcuni che determinano necessariamente la riattivazione di mobilità di popolazione e in alcuni casi grandi aggregazioni.

Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio suddetti, è stata messa a punto una metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dati O'NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all'impatto sull'aggregazione sociale.

5.2 Aree omogenee e Mansioni

In relazione alle situazioni pericolose messe in luce dalla prima fase della valutazione si è evidenziato il numero dei lavoratori che è possibilmente esposto ai fattori di rischio, individualmente e come gruppo omogeneo.

L'attività nel suo complesso, ai fini di una individuazione organica delle fonti di pericolo e dei fattori di rischio, si può suddividere per aree di lavoro omogenee così individuate:

- A) Area ufficio
- B) Area ambienti comuni
- C) AULE-ambienti scolastici

Qui di seguito si riporta una matrice di correlazione tra mansione ed area omogenea:

MANSIONE / AREA	
Impiegati amministrativi	★
Collaboratori scolastici	★
ALUNNI - DOCENTI	★

E' stata svolta un'indagine particolare su quei eventuali gruppi di lavoratori che, indipendentemente dalla mansione svolta, si possono ritenere potenzialmente esposti a rischi particolari come da art.28 comma 1. Sono stati inseriti in tali gruppi:

1. Le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;
2. I lavoratori che effettuano lavoro notturno;
3. I lavoratori temporanei (interinali);
4. I lavoratori stagisti o tirocinanti o socialmente utili;
5. I lavoratori giovani (lavoro minorile);
6. I lavoratori stranieri (CEE o extra CEE);
7. I Lavoratori portatori di handicap;

-
8. I Lavoratori esposti a rischi particolari stress lavoro-correlato;
 9. Le Categorie protette.

Esito dell'indagine:

1	Le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	non presenti
2	lavoratori che effettuano lavoro notturno	non presenti
3	lavoratori temporanei (interinali)	non presenti
4	I lavoratori stagisti o tirocinanti	non presenti
5	lavoratori giovani (lavoro minorile)	non presenti
6	lavoratori stranieri (CEE o extra CEE)	non presenti
7	Lavoratori portatori di handicap	non presenti
8	Lavoratori esposti a rischi particolari: stress lavoro-correlato	Tenendo in

L'accordo europeo sullo stress sul lavoro - 8 ottobre 2004, siglato da: CES - sindacato Europeo, UNICE - Confindustria Europea, UEAPME - associazione europea artigiano e PMI, CEEP - associazione europea delle imprese partecipate dal pubblico e di interesse economico generale, può essere un importante aiuto nella valutazione dei rischi dei lavoratori esposti a stress da lavoro.

Tale accordo stabilisce:

: Descrizione dello stress e dello stress da lavoro

L'accordo descrive lo stress come uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali ed che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti.

: Individua i potenziali indicatori di stress da lavoro

I principali indicatori della presenza di stress da lavoro possono essere:

- ✓ alto assenteismo;
- ✓ elevata rotazione del personale;
- ✓ conflitti interpersonali;
- ✓ lamentele frequenti da parte dei lavoratori.

: Responsabilità dei datori di lavoro e dei lavoratori

In base alla direttiva quadro 89/391, tutti i datori di lavoro sono obbligati a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, questo dovere riguarda anche i problemi di stress da lavoro in quanto

costituiscono un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

: Prevenire, eliminare o ridurre i problemi di stress da lavoro

Per prevenire, eliminare o ridurre i problemi di stress da lavoro, si può ricorrere a misure collettive, individuali o entrambe contemporaneamente. Queste misure possono essere:

- ✓ Misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli obiettivi aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore;
- ✓ Assicurare un sostegno adeguato da parte della direzione ai singoli individui e ai team di lavoro;
- ✓ Migliorare l'organizzazione, i processi, le condizioni e l'ambiente di lavoro;
- ✓ Formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo, e/o per adattarsi al cambiamento;
- ✓ Informazione e consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in conformità alla legislazione europea e nazionale, ai contratti collettivi ed

alle prassi

9 Categorie protette

non presenti

considerazione quanto sopra riportato, si afferma che, ad oggi, non ci sono segnalazioni a riguardo da parte dei lavoratori e dei loro rappresentanti

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

In questa parte, che si sviluppa con la descrizione delle aree omogenee di rischio, vengono fornite indicazioni su:

- I pericoli ed i rischi correlati rilevanti ai fini della sicurezza
- Le persone esposte al rischio

La suddivisione per aree omogenee è stata effettuata analizzando l'organizzazione del lavoro. Sono classificati i fattori di rischio nei seguenti gruppi:

- Fattori biologici (virus covid 19, batteri, ecc.)
- Fattori organizzativi (carenza di attrezzature, condizioni ambientali, mancanza DPI, comportamento dei lavoratori)

Vengono inoltre:

- Stimati i rischi tenendo conto dell'affidabilità e dell'adeguatezza delle misure preventive o cautelari esistenti
- Decise le nuove eventuali misure che debbono essere introdotte per ridurre i rischi, oppure, nell'impossibilità di stabilire immediatamente dette misure, gli studi e gli approfondimenti da intraprendere per definire nuove misure di prevenzione e protezione.

Per chiarire meglio i criteri adottati è stata predisposta una tabella, che in modo sintetico riporta le misure di tutela richieste dal D. Lgs 81/2008 e le rispettive iniziative di miglioramento.

Regole	Iniziative previste
✓ Eliminazione dei rischi e loro riduzione al minimo.	Verifica della fattibilità tecnologica.
✓ Programmazione della prevenzione	Organizzazione del servizio sicurezza e nomina del RSPP
✓ Rispetto dei principi ergonomici nella concezione di: - posti di lavoro; - attrezzature; - metodi di lavoro.	Benessere psicofisico, attenuazione del lavoro monotono e ripetitivo, sistemazione del lay-out e dei passaggi, sistema di manutenzione preventiva e periodica.
✓ Sostituzione di ciò che è pericoloso (sostanze e preparati). ✓ Riduzione dei rischi alla fonte ✓ Limitazione degli esposti al rischio.	Procedure di acquisizione per sostanze e macchinari. Procedure specifiche per la limitazione e riduzione dei rischi.
✓ Controllo medico in funzione dei rischi. ✓ Allontanamento dall'esposizione al rischio per motivi di salute.	Nomina del Medico Competente e suo coinvolgimento per la prevenzione dei rischi per la salute.
Misure di prevenzione e di igiene: - tecniche; - organizzative; - procedurali.	Organizzazione del sistema di sicurezza con metodi simili a quelli previsti dai sistemi di qualità.
Misure di protezione collettive e individuali.	Individuazione ed attivazione di possibili misure di prevenzione.

Misure da adottare in caso di emergenza: - pronto soccorso; - antincendio; - evacuazione.	Designazione della squadra di emergenza, pronto soccorso, antincendio, formazione delle stesse e attivazione di procedure di evacuazione.
Segnaletica di sicurezza: - orizzontale e verticale.	Miglioramento della segnaletica, e relativa formazione ed informazione dei lavoratori.
Manutenzione: - ambienti, impianti, macchine e dispositivi di sicurezza. Pulizia: - locali, attrezzature e macchine.	Instaurazione di specifiche procedure di gestione e manutenzione, accompagnate da adeguata formazione.
Consultazione e partecipazione.	Coinvolgimento e partecipazione attiva dei lavoratori anche tramite i loro rappresentanti alla gestione della salute e sicurezza.

Per valutare il rischio per la salute dei lavoratori viene considerato se i pericoli derivanti dalle attività svolte comportano un rischio rilevante o irrilevante per i lavoratori.

Questa modalità è stata adottata rispettando il D.lgs. 81/08 art.28 comma a):

“Il documento della valutazione dei rischi deve contenere: una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con i criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.”

Il Titolo X classifica gli agenti biologici in 4 gruppi:

- a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

D.Lgs. 81/08

Articolo 271 - Valutazione del rischio

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

- a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall’ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all’articolo 268, commi 1 e 2;

- b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte; c) dei potenziali effetti allergici e tossici; d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta; e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio; f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente Titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.

5. Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:

- a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
- b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
- c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;
- e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.

6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.

Art. 272. Misure tecniche, organizzative, procedurali

1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.

2. In particolare, il datore di lavoro:

- a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
 - b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
 - c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici;
 - d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
 - e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
 - f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati;
 - g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
-

- h) *definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;*
- i) *verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;*
- j) *predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;*
- k) *concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro.*

Art. 273. Misure igieniche

1. *In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:*

- a) *i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;*
- b) *i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;*
- c) *i dispositivi di protezione individuale ove non siano mono uso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;*
- d) *gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, smaltiti in impianti autorizzati.*

2. *Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.*

L'International Committee on Taxonomy of Viruses ICTV riconosce formalmente il coronavirus come una "sorella" della sindrome respiratoria SARS-CoVs, appartenente alla famiglia dei Coronaviridae. L'Allegato XLVI del D. Lgs. 81/08 classifica i virus appartenenti alla famiglia Coronaviridae come agenti biologici del gruppo 2.



6.1 AREA UFFICI

(Scheda mansione A)

Mansioni interessate Impiegati amministrativi

STIMA DEI RISCHI

Secondo la metodologia di valutazione integrata:

ESPOSIZIONE	3	MEDIO - alto
PROSSIMITA'	3	
AGGREGAZIONE	1.50	
RISCHIO	9	

6.2 AREA AMBIENTI COMUNI- AULE

(Scheda mansione B)

Mansioni interessate Collaboratori scolastici-docenti-alunni

STIMA DEI RISCHI

Secondo la metodologia di valutazione integrata:

ESPOSIZIONE	3	MEDIO-Alto
PROSSIMITA'	3	
AGGREGAZIONE	1.50	
RISCHIO	9	

7. STRATEGIE DI PREVENZIONE

7.1 Premessa

Il sistema di prevenzione nazionale ed aziendale realizzatosi nel tempo, con il consolidamento dell'assetto normativo operato dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., offre la naturale infrastruttura per l'adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all'attuale emergenza pandemica.

Nell'ottica di un approccio partecipato ed integrato all'attuazione delle procedure individuate, è imprescindibile il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale, medico competente, RSPP, RLS/RLST, nel coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell'attuazione attenta e responsabile delle suddette misure, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà esitare in risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all'esterno del setting lavorativo.

C'è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia.

Tali misure possono essere così classificate:

- Misure organizzative
- Misure di prevenzione e protezione
- Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici

7.2 Misure organizzative

Le misure organizzative sono estremamente importanti per molti aspetti, anche quale contributo alla prevenzione primaria e quindi nell'ottica dell'eliminazione del rischio.

La progressiva riattivazione del ciclo produttivo non può prescindere da una analisi dell'organizzazione del lavoro atta a contenere il rischio attraverso rimodulazione degli spazi e postazioni di lavoro, dell'orario di lavoro e dell'articolazione in turni, e dei processi produttivi.

7.3 Misure di prevenzione e protezione

In coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., vanno adottate misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione a SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro privilegiando misure di prevenzione primaria.

7.4 Misure generali

In ottemperanza a quanto disciplinato da DPCM 11 marzo 2020 e ss. mm. ii., si prevede l'applicazione delle seguenti misure minime di prevenzione e riduzione della diffusione del virus COVID-19:

- Massimo ricorso al telelavoro, lavoro agile, smart working;
 - Massima concessione di ferie e congedi;
 - Sospensione, ove possibile, delle attività nei reparti non produttivi;
 - Limitazione di trasferte sull'intero territorio nazionale;
-

- Limitazione di spostamenti tra siti produttivi diversi;
- Divieto di contatto fisico e strette di mano;
- Mantenimento della distanza di almeno 1 metro durante i contatti sociali fisici all'interno delle aree produttive, privilegiandone la limitazione;
- Predisposizione di idonee istruzioni anti-contagio con la conseguente formazione e informazione del personale;
- Sanificazione dei luoghi di lavoro mediante l'applicazione di idonee prassi di sanificazione;
- Limitazione dell'accesso a spazi comuni e promiscui (di cui se ne richiede la chiusura se non indispensabili per le attività lavorative o se impossibilitati ad assicurare il rispetto delle distanze minime di sicurezza).

Tali prescrizioni sono meglio esplicitate nel Vademecum del Ministro della Salute siglato in presenza delle Parti Sociali pubblicato il 14 marzo 2020 sul sito istituzionale del Ministero, che individua i seguenti punti volti a contrastare e prevenire la diffusione del virus nei luoghi di lavoro:

1. Permanenza a casa con febbre oltre 37,5° C

Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 °C di temperatura corporea) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.

2. Controlli all'ingresso

Obbligo, per tutto il personale, di sottoporsi a controllo della temperatura corporea prima dell'accesso al luogo di lavoro.

3. Limitazione dei contatti con i fornitori esterni

Per l'accesso di fornitori esterni, individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale (sempre nel rispetto della distanza minima sociale fissata in 1 metro). V'è ridotta anche la possibilità di accesso ai visitatori.

4. Pulizia e sanificazione

Pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (comprese tastiere, schermi touch, mouse), delle aree comuni e di svago e dei distributori di bevande e snack.

5. Igiene delle mani

Obbligo, per tutto il personale (interno ed esterno) presente in azienda, di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare in merito alla disinfezione delle mani. L'azienda a tal scopo mette a disposizione idonei mezzi e prodotti detergenti.

6. Uso dei DPI

Obbligo, qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di 1 metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, di utilizzo delle mascherine e di altri dispositivi individuali di protezione conformi alle norme di settore applicabili (ad es. guanti, occhiali, tute, cuffie, camici).

7. Spazi comuni con accessi contingentati (mense, spogliatoi, aree fumatori)

Contingentamento dell'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi, con l'accortezza di assicurare una ventilazione continua dei locali, un tempo ridotto di sosta ed il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone.

8. Chiusura dei reparti non necessari e smart working

Limitatamente al periodo dell'emergenza Covid-19, possibilità di sospensione delle attività lavorative presso tutti i reparti non produttivi e, comunque, presso quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work o a modalità di lavoro a distanza.

9. Rimodulazione dei livelli produttivi e dei turni di lavoro

Rimodulazione, per quanto possibile, dei livelli produttivi, assicurando un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.

10. Ammortizzatori sociali e ferie

Predilezione del ricorso, in via prioritaria, agli ammortizzatori sociali o, se non fosse sufficiente, ai periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti dal personale aziendale.

11. Stop a trasferte e riunioni

Limitatamente al periodo dell'emergenza Covid-19, sospensione e annullamento delle trasferte e dei viaggi di lavoro sul territorio nazionale ed internazionale, anche se già concordati o organizzati e delle riunioni in presenza fisica (sarà possibile condurre solo riunioni urgenti ma con un numero ridotto di persone e comunque rispettando la distanza interpersonale minima di 1 metro).

12. Scaglionamento temporale di ingressi e uscite

Predilezione di orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti fisici nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).

13. Gestione di un caso sintomatico

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e/o manifesti sintomi di infezione respiratoria come la tosse, tale condizione deve essere dichiarata dall'interessato immediatamente al Preposto che avviserà tempestivamente l'addetto alle emergenze e la Dirigenza aziendale, procedendo all'isolamento del soggetto e di tutti coloro i quali siano entrati in contatto con lo stesso. In tali circostanze, l'azienda deve avvertire immediatamente le autorità sanitarie competenti attraverso i numeri di emergenza per il Covid-19 (112, 1500) e quelli eventualmente forniti dalla Regione, collaborando per la definizione degli eventuali contatti stretti tra i soggetti sintomatici e quelli a lui circostanti.

14. Comitato per la verifica delle regole

Costituzione di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

8. MISURE ORGANIZZATIVE

8.1 Gestione degli spazi di lavoro

Gli spazi di lavoro devono essere rimodulati nell'ottica del distanziamento sociale compatibilmente con la natura dei processi produttivi. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni, ecc.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come ad esempio il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro e l'introduzione di barriere separatorie (pannelli in plexiglass, mobilio, ecc.).

- Per gli spazi comuni, comprese le mense, i punti di ristoro e gli spogliatoi, i servizi igienici deve essere prevista una ventilazione continua degli ambienti, prevedendo altresì una turnazione nella fruizione nonché un tempo ridotto di permanenza all'interno degli stessi, naturalmente con adeguato distanziamento. Nella gestione dell'entrata e dell'uscita dei lavoratori devono essere favoriti orari scaglionati e laddove possibile, prevedere una porta di entrata ed una di uscita dedicate.
- Devono essere limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all'interno del plesso, comunque nel rispetto delle indicazioni datoriali.
- Non sono consentite le riunioni in presenza, favorendo il collegamento a distanza o, se le stesse sono necessarie, possono avvenire garantendo un adeguato distanziamento e riducendo al minimo il numero di partecipanti.
- L'accesso di fornitori esterni potrà avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definite dall'azienda; per le attività di carico/scarico si dovrà rispettare il previsto distanziamento.

8.2 Indicazioni operative generali

Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico.

- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
 - I lavoratori devono:
 - Effettuare le operazioni di disinfezione sempre con i DPI indossati.
 - Controllare la possibile presenza di materiali organici (fazzoletti contaminati ecc.) che devono essere maneggiati ovvero rimossi SEMPRE con guanti idonei.
 - Prestare massima attenzione alla pulizia delle mani ed in particolare dopo esposizione o contatto con un liquido biologico.
 - Pulire convenientemente i mezzi e le attrezzature dopo l'uso
 - Vietare l'ingresso alle zone di lavorazione ai non addetti ai lavori
-

8.3 Istruzioni per i lavoratori del settore

Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare i lavoratori sui rischi connessi allo svolgimento delle attività lavorative e di fornire le regole comportamentali e le misure di sicurezza che devono essere applicate nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle attuali norme per il contrasto ed il contenimento del contagio da Covid-19. Tali regole devono essere rispettate dai dipendenti interni e dai soggetti esterni qualora entrino nell'ambiente di lavoro. Solo i lavoratori che non presentano nessun sintomo influenzale da Covid-19 possono accedere agli ambienti di lavoro.

MISURE:

- ◆ Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione.
 - ◆ Il datore di lavoro potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
 - ◆ Promuovere il contatto con gli utenti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento **a distanza** e soluzioni innovative tecnologiche.
 - ◆ Favorire l'accesso dei utenti solo tramite **prenotazione**, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (*vd. punto successivo*).
 - ◆ Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra gli utenti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la **mascherina** a protezione delle vie aeree.
 - ◆ L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da **barriere** fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
 - ◆ Nelle aree di **attesa**, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per **l'igiene delle mani** degli utenti (**preferibilmente con erogatori tali da evitare il contatto con il flacone**), con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo.
 - ◆ L'attività di **front office** per gli uffici ad alto afflusso di utenti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
 - ◆ L'operatore deve procedere ad una frequente **igiene delle mani** con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso all'utente).
 - ◆ Per le **riunioni** (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l'uso della mascherina.
 - ◆ Assicurare una adeguata **pulizia** delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo utente e una adeguata disinfezione delle attrezzature.
 - ◆ Favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
-

8.4 Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti

Nell'attuale situazione di emergenza pandemica da SARS-CoV-2, ciascun individuo è chiamato ad applicare le misure di prevenzione raccomandate al fine di limitare la diffusione dell'infezione. Tali misure, già descritte nei documenti prodotti dal Ministero della Salute e dall'ISS, si concretizzano nei comportamenti da seguire per l'intera popolazione.

Pertanto, in più punti dell'ambiente di lavoro devono essere affissi poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette misure ed in particolare l'azienda metterà a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani.

Sarebbe opportuno, soprattutto nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, prevedere, alla riapertura, una sanificazione degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. In ogni caso va garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nonché la sanificazione periodica.

Indicazioni operative per la disinfezione di locali

Il datore di lavoro deve garantire per i suoi lavoratori, sub appaltatori, grossisti, fornitori, lavoratori autonomi e personale in visita, la sanificazione degli uffici, dei servizi igienici e degli ambienti comuni. Tali operazioni devono essere condotte da personale competente. In generale per la sanificazione è necessario:

- Areare abbondantemente i locali, durante ed al termine delle operazioni di disinfezione, per permettere la dispersione delle sostanze e degli aromi potenzialmente irritanti;
- evitare dosi eccessive di prodotto (ipoclorito di sodio 1%; alcol etilico 75%);
- usare sempre i dispositivi di protezione individuale;
- la disinfezione deve sempre essere preceduta da corrette operazioni di asportazione delle impurità delle superfici (rimuovere lo sporco);
- la disinfezione deve riguardare i soli punti critici a rischio infettivo elevato: pavimenti; superfici dei sanitari; pulsante dello sciacquone; rubinetterie, erogatori del sapone e maniglie delle porte;

- Le attrezzature ed i mezzi, se utilizzati in modo promiscuo devono essere igienizzati.

- Durante l'attività lavorativa non è consentito mangiare, fumare, portarsi le mani alla bocca o agli occhi.

- Gli indumenti di lavoro verranno tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro e conservati separatamente dagli altri indumenti.

8.5 Soggetti esterni

I soggetti esterni accedono agli ambienti di lavoro attraverso di ingresso, transito e uscita preferibilmente differenti, e comunque con tempistiche definite, in modo da eliminare o ridurre al minimo le occasioni di contatto con i lavoratori.

Per le attività di carico e scarico merci inoltre, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di 1 metro.

La consegna di documenti cartacei, come le bolle, deve essere fatta utilizzando guanti monouso. L'autista deve avere inoltre cura di lavarsi le mani con soluzione idroalcolica.

8.6 Uso degli spazi comuni

- Negli spazi comuni, per lo svolgimento delle singole mansioni, occorre mantenere la distanza minima tra le persone di 1 metro. L'impiego di ascensori, ove presenti è consentito ad un operatore per volta, e dove ciò non sia possibile con l'impiego delle idonee mascherine.
 - I turni di lavoro ed il numero di lavoratori presenti per ogni turno devono essere dimensionati in base agli spazi presenti.
 - Gli spostamenti all'interno delle aree di lavoro devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni ricevute dal titolare dell'attività.
 - La sosta all'interno di tali spazi deve avvenire per lo stretto necessario e mantenendo la distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
 - All'ingresso dei locali comuni deve essere garantita la presenza di detergenti opportunamente segnalati.
 - Negli spogliatoi, se non può essere garantita la distanza minima di 1 metro tra i lavoratori, andrà effettuata una turnazione degli stessi per evitarne l'assembramento.
 - Tutti gli spazi comuni devono essere puliti quotidianamente e sanificati periodicamente
-

9. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

9.1 Informazione e formazione

Devono essere adeguate, contestualizzate e, allo stesso tempo, adattate allo specifico ambito lavorativo, in modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere puntualmente ed esattamente le modalità del rischio, sia valorizzando l'ampia attività comunicativa già fatta rispetto al periodo di chiusura passato, sia anche valorizzando la consapevolezza reciproca del rischio che, proprio per la sua tipologia, vede la prevenzione intrinseca nel distanziamento sociale, nei comportamenti e nelle misure di prevenzione anche individuali.

È quindi imprescindibile mettere in atto un'incisiva ed efficace attività di informazione e formazione, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi; è altresì necessario realizzare un'efficace comunicazione anche finalizzata ad evitare, ad esempio, forme di stigmatizzazione nei confronti di lavoratori che provengono da aree a pregresso maggior rischio nonché a favorire – in tempo di "infodemia" - l'accesso a fonti istituzionali per le informazioni, evitando così il moltiplicarsi di fake news.

Pertanto, le principali fonti istituzionali di riferimento sono:

- Ministero della Salute
- Istituto Superiore di Sanità (ISS)
- Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
- Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
- Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

Va altresì contestualizzato che la percezione di questo rischio, anche per il grande impatto e la sua straordinarietà ed eccezionalità, crea nei lavoratori una sensazione di insicurezza che può anche agire sugli altri rischi. Quindi la corretta ed intrinseca gestione del rischio, nonché la corretta comunicazione del rischio, unitamente a tutte le altre soluzioni adottate, possono creare un senso di consapevolezza e di adeguatezza delle misure poste in essere.

9.2 Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI)

È previsto l'obbligo di utilizzo dei seguenti DPI:

Mascherina chirurgica **UNI EN 149 (2003)**



Se ne prescrive l'utilizzo nel caso di relazioni sociali per lavorazioni a distanze **inferiori ad 1 metro** al fine di evitare l'emissione di secrezioni.

Lo scopo di questo dispositivo è quello di evitare il droplet (emissione di goccioline di saliva attraverso il fiato, tosse o starnuti). E' pertanto utile se entrambe le persone che sono a contatto indossano la mascherina.

Protezione reciproca: **io proteggo te, tu proteggi me**



Guanti in nitrile monouso UNI EN 374 (2004)

Utilizzare i guanti per tutte le operazioni di sanificazione dei locali e delle attrezzature.

Prima di indossare i guanti e subito dopo averli tolti effettuare il corretto lavaggio e sanificazione delle mani.

Si precisa che i dispositivi monouso saranno dismessi nell'indifferenziata ed inviati allo smaltimento al termine delle lavorazioni.

Le **mascherine chirurgiche** hanno lo scopo di **evitare che chi le indossa contami l'ambiente**, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi e ricadono nell'ambito dei dispositivi medici di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1997, n.46 e s.m.i.. Sono utilizzate in ambiente ospedaliero e in luoghi ove si presti assistenza a pazienti (ad esempio case della salute, ambulatori, ecc).

Le mascherine chirurgiche, per essere sicure, devono essere prodotte nel rispetto della **norma tecnica UNI EN 14683:2019** (scaricabile gratuitamente dal sito <https://www.uni.com>), che prevede caratteristiche e metodi di prova, indicando i requisiti di:

- resistenza a schizzi liquidi
- traspirabilità
- efficienza di filtrazione batterica
- pulizia da microbi.

La norma tecnica di riferimento **UNI EN ISO 10993-1:2010** (scaricabile gratuitamente dal sito <https://www.uni.com>) ha carattere generale per i dispositivi medici e prevede valutazione e prove all'interno di un processo di gestione del rischio.



Le Mascherine FFP2 e FFP3 sono utilizzati in ambiente per **proteggere l'utilizzatore da agenti esterni** (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol), sono certificati ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 475/1992 e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009, scaricabili gratuitamente dal sito <https://www.uni.com>).

La norma tecnica UNI EN 149:2009 specifica i requisiti minimi per le semimaschere filtranti antipolvere, utilizzate come dispositivi di protezione delle vie respiratorie (denominati FFP2 e FFP3), ai fini di garantirne le caratteristiche di efficienza, traspirabilità, stabilità della struttura attraverso prove e test tecnici.

Raccomandazioni:**Vestizione**

1	Rimuovere i monili e gli oggetti personali provvedendo preventivamente ad igienizzare le mani con acqua e sapone o soluzione alcolica
2	Controllare l'integrità dei dispositivi evitando di utilizzare i dispositivi non integri (Dispositivi di protezione individuali e collettivi)
3	Indossare gli indumenti di lavoro o i dispositivi monouso sopra l'usuale abbigliamento da lavoro
4	Indossare la mascherina:
4.1	Coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che aderisca bene al volto
4.2	Evitare di toccare il lato interno della mascherina mentre la si indossa
4.3	Quando la mascherina diventa umida, sostituirla con una nuova; la mascherina usata deve essere chiusa in un sacchetto e conferita negli appositi contenitori
5	Indossare i guanti

Svestizione

1	Evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute
2	I DPI monouso devono essere chiusi in un sacchetto e smaltiti negli appositi contenitori
3	Rispettare la sequenza indicata:
3.1	Rimuovere la mascherina monouso maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore
3.2	Rimuovere i guanti
4	Provvedere ad igienizzare le mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone

Si raccomanda inoltre:

- di effettuare in maniera centralizzata la pulizia degli indumenti da lavoro, riducendo al minimo la possibilità di disperdere il virus nell'aria (non scuotere o agitare gli abiti), sottoponendo gli indumenti a lavaggi e seguendo idonee procedure (lavaggio a temperatura di almeno 60°C con detersivi comuni, possibilmente aggiungendo disinfettanti tipo perossido di idrogeno o candeggina per tessuti);
- la sostituzione degli indumenti di lavoro non monouso, nella difficoltà di sanificarli, ogni qualvolta l'operatore segnali al proprio responsabile che siano deteriorati.

9.3 Indicazioni operative per l'igiene personale

Ai sensi dell' Allegato 1 del DPCM dell' 08/03/2020 devono essere applicate le seguenti misure igienico sanitarie:

- a) Lavarsi spesso le mani;
- b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) Evitare abbracci e strette di mano;
- d) Mantenimento nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- g) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- j) Pulire le superfici e le attrezzature con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- k) Indossare la mascherina e i guanti protettivi.

Se doveste avvertire sintomi influenzali, restate a casa e telefonate al vostro medico di famiglia, alla guardia medica o al numero verde della CALABRIA

CONTATTI UTILI PER INFORMAZIONI

- Dipartimento Salute Regione Calabria- **numero verde dedicato 800 76 76 76**

- Dipartimento Salute emergenza Reg. Cal.– Uff. Sicurezza
emergenzacoronavirus@regione.calabria.it


- APSS – numero pronto soccorso **118**

- Emergenze Carabinieri **112**

- Numeri utili del Ministero della Salute - numero gratuito **1500**

MODALITÀ DI DISINFEZIONE DELLE MANI


Durata dell'intera procedura: **40 - 60 secondi**




Bagna le mani con acqua




Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani




Friziona le mani palmo contro palmo




Il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa




Palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro




Dorso delle dita contro palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



Frizione rotante del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa




Frizione rotante in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa




Risciacqua le mani con acqua



Asciuga accuratamente con una salvietta monouso



Usa salvietta per chiudere il rubinetto



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

Passaggi suggeriti dall'Oms e dal Ministero della Salute per lavare correttamente le mani

9.4 Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili

In considerazione del ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare attraverso la collaborazione alla valutazione dei rischi ed alla effettuazione della sorveglianza sanitaria, non si può prescindere dal coinvolgimento dello stesso in un contesto del genere, al di là dell'ordinarietà.

Relativamente alle aziende dove non è già presente il medico competente, in via straordinaria, va pensata la nomina di un medico competente ad hoc per il periodo emergenziale o soluzioni alternative a richiesta da parte di un lavoratore, anche con il coinvolgimento delle strutture territoriali pubbliche (ad esempio, servizi prevenzionali territoriali, Inail, ecc.) che, come per altre attività, possano effettuare le visite, magari anche a richiesta del lavoratore.

Pertanto, il medico competente va a rivestire un ruolo centrale soprattutto per l'identificazione dei soggetti suscettibili e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2.

I dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbidità con l'infezione possono influenzare negativamente la severità e l'esito della patologia.

In tale ottica potrebbe essere introdotta la "sorveglianza sanitaria eccezionale" che verrebbe effettuata sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta. In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), si dovrà valutare con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di "inidoneità temporanea" o limitazioni dell'idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da SARS-CoV-2, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la "visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (D. Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41 c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia, in deroga alla norma.

In merito a tale tipologia di soggetti, la letteratura scientifica evidenzia che le persone che si sono ammalate e che hanno manifestato una polmonite o una infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti descritti in letteratura, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini dell'emissione del giudizio di idoneità.

Vanno sviluppati in questa fase percorsi ad hoc di aggiornamento professionale e raccomandazioni operative per i medici competenti a cura di società scientifiche del settore di riferimento e delle Istituzioni sul tema specifico.

10. MISURE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DELL'ATTIVAZIONE DI FOCOLAI EPIDEMICI

Nella fase di transizione, va considerato il rischio di una riattivazione di focolai nei luoghi di lavoro, mettendo quindi in atto una serie di misure volte a contrastarli.

Pertanto, vanno rafforzate, in azienda, tutte le misure di igiene già richiamate e va altresì attuata la procedura del controllo della temperatura corporea sui lavoratori, prima dell'accesso al luogo di lavoro, secondo le modalità di cui al citato Protocollo.

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede (ove presenti), ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Rimangono aspetti organizzativi specifici da identificare nei differenti contesti lavorativi.

Relativamente alla gestione di un lavoratore che presenta sintomi mentre è al lavoro, ugualmente saranno seguite le procedure di cui al sopracitato Protocollo. Pertanto, nel caso in cui in azienda un lavoratore sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento, in base alle disposizioni dell'Autorità sanitaria; l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L'azienda, anche attraverso il coinvolgimento del medico competente, collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere ai possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Nelle aree maggiormente colpite potranno essere considerate, alla ripresa, misure aggiuntive specifiche come l'esecuzione del tampone per tutti i lavoratori, soprattutto per quei cicli produttivi dove l'indice di prossimità è più alto. Vanno, tuttavia, tenuti in considerazione ed adeguatamente pianificati gli aspetti di sostenibilità di tali misure nell'attuale contesto di emergenza sanitaria.

11. CONCLUSIONI

Il Presente Documento Integra il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'Art. 17 del D.Lgs. 81/2008 in relazione al rischio COVID-19, esso è valido fino intanto che non sia apportate modifiche delle disposizioni applicate:

Coronavirus, la normativa vigente

[Norme, circolari e ordinanze](#) sul sito del Ministero della Salute
[Le ordinanze di Protezione civile](#) sul sito del Dipartimento
[Le ordinanze](#) del Direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale
[Le ordinanze](#) del Commissario per l'emergenza Covid-19 (fino al 31 marzo 2022)
[Le circolari](#) del Ministro dell'Interno

□ **[Decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68](#)**

Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
(GU n.139 del 16-06-2022)

[Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24](#)

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
(GU Serie Generale n.70 del 24-03-2022)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [L. 19 maggio 2022, n. 52](#) (GU Serie Generale n.119 del 23-05-2022)

[Dpcm 4 febbraio 2022](#)

Individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalita' digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19. (GU Serie Generale n.31 del 07-02-2022)

[Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4](#)

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
(GU Serie Generale n.21 del 27-01-2022)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [L. 28 marzo 2022, n. 25](#) (in S.O. n. 13, relativo alla G.U. 28/03/2022, n. 73).

[Dpcm 21 gennaio 2022](#)

Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19.
(GU Serie Generale n.18 del 24-01-2022)

[Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1](#)

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
(GU Serie Generale n.4 del 07-01-2022)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [L. 4 marzo 2022, n. 18](#) (in G.U. 08/03/2022, n. 56)

[Decreto-legge 24 dicembre 2021, 221](#)

Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
(GU Serie Generale n. 305 del 24-12-2021)
Il provvedimento contiene le misure approvate dai Consigli dei Ministri n. 51 e 52.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [L. 18 febbraio 2022, n. 11](#) (GU n.41 del 18-02-2022).

[Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172](#)

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
(GU Serie Generale n.282 del 26-11-2021)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 21 gennaio 2022, n. 3](#) (GU Serie Generale n.19 del 25-01-2022)

[Dpcm 12 ottobre 2021](#)

Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale.
(GU Serie Generale n.246 del 14-10-2021)

[Dpcm 12 ottobre 2021](#)

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"».
(GU Serie Generale n.246 del 14-10-2021)

[Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127](#)

Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
(GU Serie Generale n.226 del 21-09-2021)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 19 novembre 2021, n. 165](#) (GU Serie Generale n.277 del 20-11-2021)

[Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111](#)

- Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.
(GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 24 settembre 2021, n. 133](#) (GU Serie Generale n.235 del 01-10-2021)
- [Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105](#)**
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
(GU Serie Generale n.175 del 23-07-2021)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 16 settembre 2021, n. 126](#) (GU Serie Generale n.224 del 18-09-2021)
- [Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#)**
Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
(GU Serie Generale n.123 del 25-05-2021)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 23 luglio 2021, n. 106](#) (GU Serie Generale n.176 del 24-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 25)
- [Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#)**
Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
(GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 17 giugno 2021, n. 87](#) (in G.U. 21/06/2021, n. 146)
- [Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021](#)**
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
(GU Serie Generale n.103 del 30-04-2021)
- [Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44](#)**
Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
(GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 28 maggio 2021, n. 76](#) (GU Serie Generale n.128 del 31-05-2021)
- [Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41](#)**
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
(GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 21 maggio 2021, n. 69](#) (GU Serie Generale n.120 del 21-05-2021 - Suppl. Ordinario n. 21)
- [Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31](#)**
Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [L. 15 aprile 2021, n. 50](#) (in G.U. 20/04/2021, n. 94)
- [Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30](#)**
Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
(GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [L. 6 maggio 2021, n. 61](#) (in G.U. 12/05/2021, n. 112)
- [Dpcm 2 marzo 2021](#)**
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».
(GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17)
- [Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2](#)**
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.
(GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [L. 12 marzo 2021, n. 29](#) (in G.U. 12/03/2021, n. 61)
- [Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021](#)**
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
(GU Serie Generale n.15 del 20-01-2021)
- [Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172](#)**
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
(GU Serie Generale n.313 del 18-12-2020)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 29 gennaio 2021, n. 6](#) (GU Serie Generale n. 30-01-2021, n. 24).
- [Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137](#)**
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
(GU Serie Generale n.269 del 28-10-2020)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 18 dicembre 2020, n. 176](#) (GU Serie Generale n.319 del 24-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 43)
- [Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125](#)**
Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.
(GU Serie Generale n. 248 del 7-10-2020)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 27 novembre 2020, n. 159](#) (GU Serie Generale n.300 del 03-12-2020)
- [Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104](#)**
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.
(GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020)
Decreto-Legge convertito, con modificazioni, dalla [Legge 13 ottobre 2020, n. 126](#) (GU n.253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37)
- [Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83](#)**

- Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
(GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 25 settembre 2020, n. 124](#) (G.U. 28/09/2020, n. 240)
- [Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020](#)**
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
(GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020)
- [Dpcm 23 luglio 2020](#)**
Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti.
(GU Serie Generale n. 228 del 14-09-2020)
- [Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#)**
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#) (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25)
- [Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33](#)**
Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020)
Decreto-legge convertito con modificazioni dalla [Legge 14 luglio 2020, n. 74](#) (GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020)
- [Dpcm 12 maggio 2020](#)**
Integrazione del Comitato di esperti in materia economica e sociale.
- [Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30](#)**
Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.
(GU Serie Generale n.119 del 10-05-2020)
Decreto-legge convertito con modificazioni dalla [Legge 2 luglio 2020, n. 72](#) (GU Serie Generale n.171 del 09-07-2020)
- [Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28](#)**
Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori mirgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.
(GU Serie Generale n.111 del 30-04-2020)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 25 giugno 2020, n. 70](#) (in G.U. 29/06/2020, n. 162)
- [Dpcm 10 aprile 2020](#)**
Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale.
- [Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - #DecretoLiquidità](#)**
Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
(GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [L. 5 giugno 2020, n. 40](#) (in G.U. 06/06/2020, n. 143)
- [Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22](#)**
Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.
(GU Serie Generale n. 93 del 08-04-2020)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [L. 6 giugno 2020, n. 41](#) (in G.U. 06/06/2020, n. 143).
- [Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#)**
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [L. 22 maggio 2020, n. 35](#) (in G.U. 23/05/2020, n. 132).
- [Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 - Decreto Curataltia](#)**
Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(G.U. Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#) (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110)
- [Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020](#)**
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)
- [Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020](#)**
Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV).
(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)
- Hanno cessato la loro efficacia:**
- [Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5](#)**
Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.
(GU Serie Generale n.29 del 04-02-2022)
Provvedimento abrogato dalla [L. 4 marzo 2022, n. 18](#) (GU n.56 del 08-03-2022)
- [Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229](#)**
Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
(GU Serie Generale n. 309 del 30-12-2021)
Provvedimento abrogato dalla [L. 18 febbraio 2022, n. 11](#) (GU n.41 del 18-02-2022).
- [Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122](#)**
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.
(GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021)
Abrogato dalla [Legge 24 settembre 2021, n. 133](#) (GU Serie Generale n.235 del 01-10-2021)
- [Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65](#)**

Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU Serie Generale n.117 del 18-05-2021)

Abrogato dalla [Legge 17 giugno 2021, n. 87](#) (in G.U. 21/06/2021, n. 146)

Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU Serie Generale n.45 del 23-02-2021)

La [L. 12 marzo 2021, n. 29](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 15 del 2021"

Decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU Serie Generale n.36 del 12-02-2021)

La [L. 12 marzo 2021, n. 29](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 12 del 2021"

Dpcm 14 gennaio 2021

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».

(GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021 - Suppl. Ordinario n. 2)

Decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU Serie Generale n.3 del 05-01-2021)

La [L. 29 gennaio 2021, n. 6](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge".

Dpcm 3 dicembre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».

(GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020)

Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158

Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

(GU Serie Generale n.299 del 02-12-2020)

La [L. 29 gennaio 2021, n. 6](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 158 del 2020".

Decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157

Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Ristori quater).

(GU Serie Generale n.297 del 30-11-2020)

Decreto-Legge abrogato dalla [Legge 18 dicembre 2020, n. 176](#) (GU Serie Generale n.319 del 24-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 43).

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo DL.

Decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154

Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Ristori ter).

(GU Serie Generale n.291 del 23-11-2020)

Decreto-Legge abrogato dalla [Legge 18 dicembre 2020, n. 176](#) (GU Serie Generale n.319 del 24-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 43).

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo DL.

Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Ristori bis).

(GU Serie Generale n.279 del 09-11-2020)

Decreto-Legge abrogato dalla [Legge 18 dicembre 2020, n. 176](#) (GU Serie Generale n.319 del 24-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 43).

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo DL.

Dpcm 3 novembre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

(GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41)

A partire dal 4 dicembre 2020 le disposizioni del Dpcm 3 novembre 2020 sono sostituite dal Dpcm 3 dicembre 2020.

Dpcm 24 ottobre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

(GU Serie Generale n.265 del 25-10-2020)

A partire dal 6 novembre 2020 le disposizioni del Dpcm 24 ottobre 2020 sono sostituite dal Dpcm 4 novembre 2020.

Decreto-Legge 20 ottobre 2020, n. 129

Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.

(GU Serie Generale n.260 del 20-10-2020)

Decreto-legge abrogato dalla [Legge 27 novembre 2020, n. 159](#) (GU Serie Generale n.300 del 03-12-2020)

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo DL.

Dpcm 18 ottobre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

(GU Serie Generale n.258 del 18-10-2020)

A partire dal 26 ottobre 2020 le disposizioni del Dpcm 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal Dpcm 18 ottobre 2020, sono sostituite dal Dpcm 24 ottobre 2020.

Dpcm 13 ottobre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

(GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020)

A partire dal 26 ottobre 2020 le disposizioni del Dpcm 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal Dpcm 18 ottobre 2020, sono sostituite dal Dpcm 24 ottobre 2020.

Decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117

Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni.

(GU Serie Generale n. 227 del 12-09-2020)

Decreto-Legge abrogato dalla **Legge 13 ottobre 2020, n. 126** (GU n.253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37) che ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103, 8 settembre 2020, n. 111, e 11 settembre 2020, n. 117

Decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111

Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU Serie Generale n. 223 del 08-09-2020)

Decreto-Legge abrogato dalla **Legge 13 ottobre 2020, n. 126** (GU n.253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37) che ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103, 8 settembre 2020, n. 111, e 11 settembre 2020, n. 117

Dpcm 7 settembre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU Serie Generale n. 222 del 07-09-2020)

A partire dal 14 ottobre 2020 le disposizioni del Dpcm 7 agosto 2020, come prorogato dal Dpcm 7 settembre 2020, sono sostituite dal Dpcm 13 ottobre 2020.

Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103

Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020.

(GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020)

Decreto-Legge abrogato dalla **Legge 13 ottobre 2020, n. 126** (GU n.253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37) che ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103, 8 settembre 2020, n. 111, e 11 settembre 2020, n. 117

Dpcm 7 agosto 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU Serie Generale n.198 del 08-08-2020)

A partire dal 14 ottobre 2020 le disposizioni del Dpcm 7 agosto 2020, come prorogato dal Dpcm 7 settembre 2020, sono sostituite dal Dpcm 13 ottobre 2020.

Dpcm 14 luglio 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU Serie Generale n.176 del 14-07-2020)

A partire dal 9 agosto le disposizioni del dpcm 11 giugno 2020, come prorogato dal Dpcm 14 luglio 2020, sono sostituite da quelle del Dpcm 7 agosto 2020.

Decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52

Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonche' proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.

(GU Serie Generale n.151 del 16-06-2020)

Provvedimento abrogato dalla **L. 17 luglio 2020, n. 77** che ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52".

Dpcm 11 giugno 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020)

A partire dal 9 agosto le disposizioni del dpcm 11 giugno 2020, come prorogato dal Dpcm 14 luglio 2020, sono sostituite da quelle del Dpcm 7 agosto 2020.

Dpcm 17 maggio 2020

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020)

Con **Dpcm 18 maggio 2020** è stato modificato l'articolo 1, comma 1, lettera cc), del Dpcm 17 maggio 2020 (GU Serie Generale n.127 del 18-05-2020)

A partire dal 15 giugno 2020 le disposizioni del Dpcm 17 maggio 2020 sono sostituite da quelle del Dpcm 11 giugno 2020.

Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29

Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonche' in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalita' organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonche' di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonche', infine, in materia di colloqui con i congiunti

o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati.

(GU Serie Generale n.119 del 10-05-2020 - *Comunicato errata corrige* GU Serie Generale n.123 del 14-05-2020)

Provvedimento abrogato dalla L. 25 giugno 2020, n. 70 che ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29".

Dpcm 26 aprile 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

(GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020)

A partire dal 18 maggio 2020 le disposizioni del Dpcm 26 aprile 2020 sono sostituite da quelle del Dpcm 17 maggio 2020.

Dpcm 10 aprile 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

(GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020)

A partire dal 4 maggio 2020 le disposizioni del Dpcm 10 aprile 2020 sono sostituite da quelle del Dpcm 26 aprile 2020.

Dpcm 1 aprile 2020

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

(GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020)

A partire dal 14 aprile 2020 le disposizioni del Dpcm 1 aprile 2020 sono sostituite da quelle del Dpcm 10 aprile 2020.

Dpcm 22 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

(GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020)

L'allegato 1 del dpcm 22 marzo 2020 è stato modificato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020 (GU Serie Generale n.80 del 26-03-2020)

Il Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel Dpcm 10 aprile 2020.

Dpcm 11 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

(G.U. Serie Generale n. 64 del 11/03/2020)

Il Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel Dpcm 10 aprile 2020.

Dpcm 9 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

(G.U. Serie Generale n. 62 del 09/03/2020)

Il Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel Dpcm 10 aprile 2020.

Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14

Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.

(GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)

Decreto-legge abrogato dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (art. 1, comma 2). Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

Dpcm 8 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

(GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020)

In riferimento al Dpcm 8 marzo 2020, il Ministro dell'interno ha emanato la Direttiva n. 14606 del 08/03/2020 destinata ai Prefetti per l'attuazione dei controlli nelle "aree a contenimento rafforzato".

Il Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel Dpcm 10 aprile 2020.

Decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11

Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.

(GU Serie Generale n.60 del 08-03-2020)

Abrogato dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (art. 1, comma 2). Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

Dpcm 4 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

(GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020)

Il Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel Dpcm 8 marzo 2020.

Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020)

Abrogato dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (art. 1, comma 2). Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

Dpcm 1 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020)

Il Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel Dpcm 8 marzo 2020.

Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU Serie Generale n.45 del 23-2-2020)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 (in GU 09/03/2020, n. 61).

Abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (art. 5 c. 1 lett. a) ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;

Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative – Conferenza Stato Regioni
province Autonome

- Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – INAIL 24/04/2020
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

12. PER INIZIO ANNO SCOLASTICO 2022-2023:

Dal 1/settembre/2022 non sono state rinnovati gli obblighi presenti fino al 31/08/2022. Ma fino al 31/12/2022, con nota n. 24/2022 il ministero, ministri competenti e con province e regioni si riservano di apportare aggiornamenti alle linee guide e protocolli.....!!

Da precisare che le [^]Linee Guida[^] SONO SOLO DUCUMENTI TECNICI E NON RAPPRESENTANO UN INTERVENTO NORMATIVO (ci si aspettava dopo il 31 agosto un D.Lgs che sostituisse quello dell'anno precedente !!!!

Le linee guida scrivono .. : *Premminente rilievo (importanza), pertanto, vengono ad assumere le Indicazioni strategiche dell'Istituto superiore di sanità, sopra richiamate, che consentono di "prepararsi ed essere pronti" per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico*

Indicazioni strategiche ad interim (provvisoria) per preparedness (preparazione) e readiness (prontezza) ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) DEL 05/08/2022 (PREPARARSI AD ESSERE PRONTI)

Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell'infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l'anno scolastico 2022 -2023 - DEL 11/08/2022

Nota Ministero Istruzione del 19/08/2022 - Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l'avvio dell'a.s. 2022/2023 del 19/08/2022

13. SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento è composto di n° 46 pagine oltre allegati, ed è stato elaborato dal Datore di Lavoro, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in collaborazione con il Responsabile della Sicurezza per i Lavoratori.

Il Dirigente Scolastico _____

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione _____

Per presa visione

Il Rappresentante della Sicurezza tra i
Lavoratori _____

DATA li 06/10/2022

ALLEGATI

- **Verbale di costituzione del comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione "MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO CONTAGIO COVID-19"**
- **Cartellonistica**
- **Libretto formativo**

VERBALE DI COSTITUZIONE DEL COMITATO PER L'APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

“PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO CONTAGIO COVID-19”

In data 18/05/2020, in relazione al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento delle diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro – art 13, si costituisce il Comitato per l'applicazione ed il monitoraggio delle norma ivi contenute.

Il Comitato è composto da:

Dirigente Scolastico	<u>DOTT. AIELLO GIOVANNI</u>
RSPD	<u>ING. ZAMPELLI VINCENZO</u>
RLS	<u>CANDIANO MARIA GRAZIA</u>

Il Comitato è chiamato a monitorare e sorvegliare l'attuazione delle seguenti disposizioni:

PREMESSO CHE:

- il DPCM dell'11 marzo 2020 così come integrato e modificato dal DPCM del 26 Aprile 2020 prevede le misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e le conseguenziali linee guida per affrontare la Fase 2;
- Il 24 Aprile ' stato condiviso tra Governo, varie organizzazioni di rappresentanza datoriali, e sindacali come Cgil, Cisl e Uil un aggiornamento del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" già firmato il 14 marzo 2020 in attuazione della misura (art. 1, comma 1, numero 9) del DPCM 11 marzo 2020, che raccomandava intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- Atteso che l'attività Scolastica costituisce Pubblico Servizio e che pertanto dovranno essere assicurate tutte le attività indispensabili al corretto svolgimento degli adempimenti istituzionalmente previsti dalla Normativa Vigente

SI STABILISCE CHE

L'ISTITUTO COMPRENSIVO adotta il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dai suddetti decreti, applicando le misure di precauzione di seguito elencate per tutelare la salute delle persone presenti all'interno della Scuola e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

- ✓ **Punto 1 – INFORMAZIONE:** *(Controllare che sia stata affissa e divulgata l'Informativa ai lavoratori e controllare i luoghi dell'affissione, che siano quelli maggiormente visibili da tutto il personale dell'azienda):*

L'ISTITUTO, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informerà tutti i docenti, il personale ATA, gli alunni, i genitori/tutori e chiunque entri nei locali scolastici circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili, apposite locandine informative. (Allegati).

In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nella Scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico nel fare accesso a Scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

✓ **Punto 2 - MODALITA' DI INGRESSO A SCUOLA:**

- Il personale, prima dell'accesso a Scuola potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea (Nel rispetto della normative sulla privacy) . Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;
- Il Dirigente Scolastico informerà preventivamente il personale, e tutta l'utenza, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. Per questi casi si farà riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
- Non si potrà accedere a Scuola e se, in casi eccezionali, fosse concesso l'accesso bisognerà seguire le rigide procedure di ingresso, transito e uscita, che saranno comunicate mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza negli uffici coinvolti

✓ **Punto 3 - MODALITÀ DI ACCESSO DI FORNITORI ESTERNI E VISITATORI:**

- Al fine di ridurre le possibilità di contatto con il personale, l'accesso di fornitori esterni è regolato attraverso l'individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita: laddove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi non sarà consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
- Anche l'accesso ai visitatori sarà limitato: qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole indicate.

✓ **Punto 4 - PULIZIA E SANIFICAZIONE:**

- Saranno assicurate giornalmente la pulizia e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro della segreteria;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali della Scuola, si procederà alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;
- si garantirà la pulizia e la sanificazione periodica giornaliera di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detersivi in tutti gli uffici di segreteria.

✓ **Punto 5 - PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI:**

- E' obbligatorio che le persone presenti a Scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani;
- Si metteranno a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani (Preferibilmente con erogatori tali da evitare il contatto con il flacone nelle aree di attesa e reception);
- E' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

✓ **Punto 6- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:**

- Sul luogo di lavoro è necessario l'uso delle mascherine (e altri dispositivi di protezione quali guanti, camici, eccetera) quando la tipologia di lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro.
- In particolare tutti i lavoratori che conddivideranno spazi comuni, dovranno utilizzare maschere del tipo chirurgico, come normato dal DL n. 9/3/2020 (art. 34) in combinato con il DL n. 18/03/2020 (art 16 c. 1)".

✓ **Punto 7 - GESTIONE SPAZI COMUNI:**

- Negli spazi comuni sarà prevista una ventilazione frequente dei locali. In tutti gli spazi della segreteria, unici locali aperti della Scuola, si assicura la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti igienizzanti;
- Verranno garantite altresì la sanificazione e la pulizia giornaliera con appositi detergenti delle tastiere dei distributori di bevande e snack ove presenti e degli spogliatoi.

✓ **Punto 8 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO:**

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, la scuola sarà così organizzata:

- è aperto il Plesso della Presidenza Segreteria - con il personale ATA utilizzato mediante smart work e turnazioni per non assembrare persone negli uffici. Sono altresì assicurate operazioni di sorveglianza e pulizia presso gli altri plessi del comprensivo, su indicazione del dirigente scolastico.
- lo smart working sarà utilizzato per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza anche con opportune rotazioni;
- nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto precedente non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.

✓ **Punto 9 - GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI:**

- Si favoriranno orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni.

✓ **Punto 10 - SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI E EVENTI INTERNI:**

- Gli spostamenti all'interno dei locali della Segreteria saranno limitati al minimo indispensabile per evitare assembramento di persone nei corridoi non sono consentite le riunioni in presenza ma è possibile riunirsi per via telematica con collegamento a distanza;
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni, tutti gli incontri collegiali e ogni attività di formazione, anche obbligatoria e anche se già organizzata; è comunque possibile la formazione a distanza anche per i lavoratori in smart work.
- Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso, e quindi per causa di forza maggiore, non comporterà l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, potranno continuare ad intervenire in caso di necessità).

✓ **Punto 11 - GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA:**

- Nel caso in cui una persona presente a Scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo dovrà dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si procederà al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, il Dirigente Scolastico o il DSGA procederanno immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
- la Scuola collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il Dirigente Scolastico o il DSGA potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il luogo di lavoro, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

✓ **Punto 12 - SORVEGLIANZA SANITARIA / MEDICO COMPETENTE / RLS:**

- Con riferimento al rischio da Covid-19, non essendo lo stesso di tipo professionale, i lavoratori sono invitati a rivolgersi alla autorità competente sanitaria e al medico di base per valutare la propria condizione di salute e voler tempestivamente comunicare all' Istituto l'eventuale appartenenza a categorie di fragilità certificata, precisando che in caso di mancata comunicazione il lavoratore è da intendersi sano e non ricadente in categoria di fragilità".
- Qualora la struttura scolastica ricade nell'applicazione dell'articolo 41 del D.Lgs 81/08, e si è provveduto a nominare il medico competente, esso sarà consultato in casi dubbi perché potrà intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio e potrà fornire ai lavoratori informazioni utili per evitare la diffusione del contagio.
- La sorveglianza sanitaria ove prevista proseguirà rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).
- Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente (ove nominato) collaborerà con il Dirigente Scolastico, RSPP e RLS.

✓ **Punto 13 - AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE:**

- Il presente protocollo di regolamentazione è comunicato e visionato da RSU e RLS.

Luogo e data 10/06/2022

Dirigente Scolastico _____

Il RSPP _____

Il RLS _____

IL MEDICO
COMPETENTE _____

ALLEGATI

- SEGNALETICA
- SCHEDA AUTODICHIARAZIONE LAVORATORE e PRIVACY

NUOVO CORONAVIRUS

Dieci comportamenti da seguire

- 1** Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica
- 2** Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3** Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4** Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito
- 5** Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico
- 6** Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7** Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
- 8** I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9** Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- 10** In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni

Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020

ALCUNE SEMPLICI RACCOMANDAZIONI PER CONTENERE IL CONTAGIO DA CORONAVIRUS

- LAVATI SPESSO LE MANI CON ACQUA E SAPONE O USA UN GEL A BASE ALCOLICA**
- EVITA CONTATTI RAVVICINATI MANTENENDO LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO**
- EVITA LUOGHI AFFOLLATI**
- COPRI BOCCA E NASO CON FAZZOLETTI MONOUSO QUANDO STARNUTISCI O TOSSISCI. ALTRIMENTI USA LA PIEGA DEL GOMITO**
- EVITA LE STRETTE DI MANO E GLI ABBRACCI FINO A QUANDO QUESTA EMERGENZA SARÀ FINITA**
- NON TOCCARTI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI**

SE HAI SINTOMI SIMILI ALL'INFLUENZA RESTA A CASA, NON RECATI AL PRONTO SOCCORSO O PRESSO GLI STUDI MEDICI, MA CONTATTA IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE, I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, LA GUARDIA MEDICA O I NUMERI REGIONALI



[SALUTE.GOV.IT/NUOVOCORONAVIRUS](https://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus)



NUOVO CORONAVIRUS: IL VADEMECUM

COSA FARE IN CASO DI DUBBI

1. Quali sono i sintomi a cui devo fare attenzione?

Febbre e sintomi simil-influenzali come tosse, mal di gola, respiro corto, dolore ai muscoli, stanchezza sono segnali di una possibile infezione da nuovo coronavirus.

2. Ho febbre e/o sintomi influenzali, cosa devo fare?

Resta in casa e chiama il medico di famiglia, il pediatra o la guardia medica.

3. Dopo quanto tempo devo chiamare il medico?

Subito. Se ritieni di essere contagiato, chiama appena avverti i sintomi di infezione respiratoria, spiegando i sintomi e i contatti a rischio.

4. Non riesco a contattare il mio medico di famiglia, cosa devo fare?

Chiama uno dei numeri di emergenza indicati sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

5. Posso andare direttamente al pronto soccorso o dal mio medico di famiglia?

No. Se accedi al pronto soccorso o vai in un ambulatorio senza prima averlo concordato con il medico potresti contagiare altre persone.

6. Come posso proteggere i miei familiari?

Segui sempre i comportamenti di igiene personale (lavati regolarmente le mani con acqua e sapone o usa un gel a base alcolica) e mantieni pulito l'ambiente. Se pensi di essere infetto indossa una mascherina chirurgica, resta a distanza dai tuoi familiari e disinfetta spesso gli oggetti di uso comune.

7. Dove posso fare il test?

I test vengono eseguiti unicamente in laboratori del Servizio Sanitario Nazionale selezionati. Se il tuo medico ritiene che sia necessario un test ti fornirà indicazioni su come procedere.

8. Dove trovo altre informazioni attendibili?

Segui solo le indicazioni specifiche e aggiornate dei siti web ufficiali, delle autorità locali e della Protezione Civile.

9 marzo 2020

Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

EVITARE AFFOLLAMENTI IN FILA



MANTENERE SEMPRE UNA DISTANZA
MAGGIORE DI UN METRO



Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

**INDOSSARE APPOSITA
MASCHERINA SE LA
DISTANZA INTERPERSONALE
È MINORE DI UN METRO**




Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

LAVARE SPESSO LE MANI




MODALITÀ DI DISINFEZIONE DELLE MANI

Durata dell'intera procedura: **40 - 60 secondi**




Bagna le mani con acqua




Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani




Friziona le mani palmo contro palmo



Il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa




Palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro




Dorso delle dita contro palmo opposto tenendo le dita strette tra loro




Frizione rotante del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa




Frizione rotante in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa




Risciacqua le mani con acqua



Asciuga accuratamente con una salvietta monouso



Usa salvietta per chiudere il rubinetto



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

Passaggi suggeriti dall'Oms e dal Ministero della Salute per lavare correttamente le mani

AUTODICHIARAZIONE
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

**MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO CONTAGIO COVID-19
DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI
DI LAVORO**

Il sottoscritto/a in servizio presso secondo il profilo indicato :

- DOCENTE
- ATA CS
- ATA AMMINISTRATIVO
- ATA TECNICO

consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000 **DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ**

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19 o, in caso di positività, di aver successivamente effettuato due tamponi diagnostici negativi;
- sulla base delle informazioni in proprio possesso, di non essere stato a contatto con un caso di COVID-19;
- di non presentare sintomi influenzali (febbre, mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell'olfatto e del gusto, diarrea, dolori articolari e muscolari diffusi o altri sintomi riconducibili a COVID-19);
- di rispettare le norme sul distanziamento sociale, uso della mascherina, lavaggio delle mani, disinfezione degli ambienti;
- di aver compreso di non dover recarsi al lavoro in caso di comparsa di sintomi di malattia COVID-19 (febbre, mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell'olfatto e del gusto, diarrea, dolori articolari e muscolari diffusi o altri sintomi riconducibili a COVID-19) ma contattare il medico curante e segnalarlo al medico competente istituzionale.

RIF.	GENERALITA'	FIRMA DEL DICHIARANTE	Data
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI INFORMAZIONI PERSONALI
(Articoli 13 e 14 del REGOLAMENTO UE 2016/679)**

Gentile Signore/a,

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del Trattamento

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di garantire la sicurezza del personale scolastico nella fase emergenziale COVID-19

2. Modalità del Trattamento

Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano archiviazione della modulistica

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono (obbligatorie) :per le motivazioni sopra indicate (EMERGENZA COVID 19);

l' eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta la non ammissione sul posto di lavoro

4. Comunicazione e diffusione dei dati

I i dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione

5. Titolare del Trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è ISTITUTO COMPRENSIVO _____ nella persona di _____ in qualità di _____

6. Diritti dell'interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
- h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a ISTITUTO COMPRENSIVO all'indirizzo postale della sede legale : _____

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l'informativa che precede.

_____, (___), lì _____. Firma _____

Io sottoscritto/a alla luce dell'informativa ricevuta:

esprimo il consenso NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.

esprimo il consenso NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell'informativa che precede.

Letto confermato e sottoscritto

_____, (___), lì _____. Firma _____